

**NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI CHE
PRESTANO LA PROPRIA OPERA PER CONTO
DELL'ISTITUTO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE
I.ME.CON (CODICE ETICO)**

(in ossequio a quanto previsto dal codice europeo di condotta per mediatori)

Chiunque svolga il compito di mediatore e conciliatore per conto dell'Organismo di Conciliazione I.ME.CON. , è tenuto al rispetto ed all'osservanza dei contenuti del Regolamento dell'Organismo stesso nonché di tutte le norme di legge di cui al D.Lgs. n. 28/2010 ed al D.M. n 180 /2010 . Egli dovrà altresì ispirare costantemente la sua condotta alle seguenti regole comportamentali :

I. Il mediatore deve essere in possesso di adeguata formazione, mantenendo e garantendo il costante aggiornamento delle proprie conoscenze e competenze sullo svolgimento delle tecniche di composizione dei conflitti, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 e dal D.M. 180/2010.

II. Il mediatore che accetta l'incarico deve essere certo di poter assolvere il proprio compito con la competenza richiestagli; egli deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato. Dovrà sottoscrivere, per ogni singola controversia e preliminarmente, una dichiarazione di imparzialità ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 28/2010.

III. Il mediatore dovrà altresì rendere noto al Responsabile dell'Organismo I.ME.CON. qualsiasi elemento ostativo al rispetto della propria posizione di assoluta imparzialità e neutralità. Egli ha il dovere di rifiutare la designazione ovvero di sospendere l'espletamento delle attività di mediazione, ove ricorrano, in particolare, le seguenti condizioni :

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- l'aver espletato precedentemente, nei confronti di una delle parti, incarico diverso da quello di mediatore;

Egli dovrà ad ogni buon conto, in qualunque momento, verificare la sussistenza delle condizioni utili a condurre la mediazione con piena indipendenza e neutralità, al fine di garantire assoluta imparzialità e pieno rispetto per il consenso e la fiducia espressi dalle parti ;

IV. Il mediatore deve sincerarsi , prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, che le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:

- il Regolamento dell' Organismo I.ME.CON. e le tariffe di mediazione ;
- la natura del procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione nonché il ruolo del mediatore e delle parti;
- gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore e delle parti;

V. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia e non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

VI. Il mediatore, nello svolgimento della propria funzione, può formulare le proposte di conciliazione nel rispetto della legge, delle norme imperative e del Regolamento, ricorrendo preliminarmente, se ritenuto opportuno, all'ascolto in via riservata delle posizioni di ciascuna parte.

VII. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al conciliatore da una delle parti, nel corso di eventuali colloqui separati, non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

VIII. Il mediatore non può comunicare al di fuori del procedimento, alle parti o ai loro difensori, le notizie relative al procedimento di conciliazione.

IX. il mediatore, al termine del procedimento di conciliazione, deve consegnare ad ogni parte la scheda per la valutazione del servizio di conciliazione (di cui all'art. 7, comma 5, lettera b, del D.M. n. 180/2010) e, previa compilazione e sottoscrizione della parte interessata, provvedere al deposito della scheda stessa presso la Segreteria della sede legale dell'Organismo I.ME.CON.

X. E' fatto divieto al mediatore di testimoniare, nell'eventuale futuro giudizio, sulle dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento ed, in tal caso, deve dichiarare di essere tenuto al segreto professionale imposto dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010.

X. Il mediatore che non rispetta le norme del codice etico dell'Organismo I.ME.CON., sarà soggetto a sostituzione ovvero a revoca della convenzione con apposito provvedimento motivato da parte del Responsabile dell'Organismo.